


Pubblicato il 10/03/2022

N.00087 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00062/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da

-----, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Frasca e Francesco Tirapani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonello Frasca, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero della Salute - Direzione Generale ----- - Direzione Generale della -
-----, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-----, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento di “non ammissione all'importazione”, prot. n. 0000016-4/01/2022----- del 4 gennaio 2022, del Ministero della Salute, Direzione Generale -----

; b) del provvedimento denominato “non ammissione all'importazione: comunicazione di avvio del procedimento”, prot. n. 0000013-03/01/2022-----;

c) del provvedimento denominato “Modifica in autotutela del provvedimento di nonammissione all'importazione prot. 16 del 04 gennaio 2022”, prot. n. 0000281- 26/01/2022-----

-----; d) dell'atto denominato “Trasmissione dell'Opposizione al provvedimento di non ammissione all'importazione Prot. 0000016-04/01/2022 del PCF di ----- Porto” del 26 gennaio 2022, del Ministero della Salute, Direzione Generale della -----;

e) dell'atto denominato “Opposizione al provvedimento di non ammissione all'importazione Prot. 0000016-04/01/2022 del PCF di ----- Porto. Comunicazione dell'Avv. Tirapani” del 28 gennaio 2022, del Ministero della Salute, Direzione Generale della -----;

f) “Opposizione al provvedimento di non ammissione all'importazione Prot. 0000016-04/01/2022 del PCF di ----- Porto. Richiesta chiarimenti” del 1 febbraio 2022, del Ministero della Salute, Direzione Generale

-----; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; nonché per la condanna dell'amministrazione resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta e al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in disparte le censure di ordine formale-procedurale e ferma restando la necessità, in sede di merito, di approfondire ulteriormente (anche tramite istruttoria a carico della Commissione U.E. o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E.) alcune delle questioni emergenti dagli atti di causa, appaiono *prima facie* fondate le censure di ordine sostanziale, atteso che:

a) come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 5 marzo 2022 e come è stato confermato dal difensore della ricorrente nel corso della discussione orale, ----- ha nel recente passato importato nel territoriocomunitario i medesimi prodotti per cui è causa, senza che i competenti uffici del Ministero della Salute sollevassero problematiche analoghe a quelle esposte negliatti impugnati. Peraltro, ha inoltre evidenziato il difensore della ricorrente, i medesimi prodotti entrano ogni giorno nella U.E. attraverso altri porti di primaria

importanza (quali Rotterdam o Amburgo). Non si comprende dunque la ragione per cui, a legislazione invariata, nella specie sia stato adottato il provvedimento di non ammissione all'importazione;

b) i prodotti per cui è causa appaiono rientrare nel campo di azione dell'art. 12, par. 2, let. c), del Reg. n. 2019/625/UE, visto che, come emerge dall'elenco allegato alla Decisione della Commissione U.E. n. 2011/163/UE, la ----- è autorizzata all'esportazione nella U.E. di pollame e prodotti della pesca;

- la domanda cautelare, sussistendo altresì il *periculum in mora*, va quindi accolta, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento di non ammissione all'importazione e degli altri atti che ostano in concreto all'ammissione dei prodotti in questione nel territorio comunitario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Gianluca Morri

IL SEGRETARIO